

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO A FAVORE DELL' UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE, DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO, DEL COMUNE DI CARPI, DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA E DEL COMUNE DI SOLIERA**

### **Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE**

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione delle Terre d'Argine, del Comune di Campogalliano, del Comune di Carpi, del Comune di Novi di Modena e del Comune di Soliera, ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005 e successivi regolamenti ISVAP. Detta attività si esplica nella gestione delle polizze assicurative e nei conseguenti impegni tecnico-amministrativi.

Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti all'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. Risk management: identificazione analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che le Amministrazioni committenti riterranno di sottoporre;
2. Valutazione tecnico/economica delle coperture esistenti, delle modifiche possibili ed impostazione di un programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti. Costante monitoraggio della situazione assicurativa delle Amministrazioni committenti, affinché le stesse acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi;
3. Indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza delle Amministrazioni committenti.
4. Assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi delle Amministrazioni committenti (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, eventuali polizze temporanee, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi, ecc.);
5. Assistenza nelle procedure di scelta del contraente nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura delle Amministrazioni committenti, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
6. Consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che le Amministrazioni committenti dovessero stipulare con soggetti terzi.
7. **Gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi**, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative.
8. Eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara.

In particolare, il Broker si impegna:

#### **A) per i sinistri passivi:**

- a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti.

- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro.
- a predisporre le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte, che saranno sottoscritte dal responsabile dell'Ente di riferimento, entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi.
- a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
- a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- a trattare direttamente le pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e garanzia della presenza, in caso di necessità, di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia.
- ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati;

#### **B) per i sinistri attivi e diretti:**

- **a gestire completamente** i sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (cc.dd. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza spese a carico degli Enti.
- a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (cc.dd. danni diretti: furto, incendio, allagamenti, ecc...);
- a recuperare le spese sostenute dall'amministrazione, quale datore di lavoro, di dipendenti infortunatisi in sinistri causati da terzi.
- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
- a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- a garantire, in caso di necessità, la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia.
- a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi, provvedendo altresì all'interruzione dei termini;
- a valutare, entro i termini di prescrizione, i sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione.
- a fornire consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia, senza oneri a carico degli Enti.

#### **C) per la gestione delle polizze:**

- a richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
- ad inviare, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti, le comunicazioni per la disdetta delle polizze assicurative in scadenza;
- ad inviare all'ufficio assicurazioni di riferimento, gli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi:

- ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico;
  - alle regolazioni, alle franchigie, ai certificati dei progettisti ecc.;
- che avverrà esclusivamente per il tramite del broker (tranne per le franchigie che verranno liquidate direttamente alle compagnie assicurative).
- disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte degli Enti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'Ente di effettuare la liquidazione.

**Per la consulenza e per gestire al meglio tutte le attività previste nel presente capitolato:**

- **Presenza settimanale**, presso la sede dell'Unione delle Terre d'Argine nella giornata di Giovedì, e per una durata di 3 ore ciascuna, di un collaboratore professionalmente adeguato a rispondere alle richieste di chiarimenti che dovessero pervenire sia esternamente (da controparte) che internamente (dagli uffici dei Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena, Soliera e/o dall'Unione delle Terre d'Argine). Il collaboratore dovrà altresì presenziare alle riunioni e/o incontri con lo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo e della sua razionale gestione tecnica.
- La presenza del collaboratore si intende **obbligatoria** e aggiuntiva e non sostitutiva di altre forme di attività/comunicazione/assistenza con gli uffici e con la controparte, ed è svolta in favore di tutte le Amministrazioni Committenti.

**Relazioni:**

- Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili da un programma gestionale sinistri.
- Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.
- Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.

**L'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa dei cinque Enti committenti. Occorre pertanto dettagliare con chiarezza, nell'elaborato tecnico, quali attività verranno svolte dal broker e quali rimarrebbero in capo agli Enti stessi.**

**In mancanza di esplicita suddivisione delle attività si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa "chiavi in mano" di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo agli Enti.**

**Art. 2**

***Modalità di espletamento del servizio e sede dell'attività***

La gestione del servizio si articola nel seguente modo:

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile dell'esattività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati disponibili.

Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 1 dovranno rispettare la seguente tempistica:

- 1) con un anticipo di 15 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere.

- 2) entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa.
- 3) entro 30 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa.
- 4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici.
- 5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi.
- 6) entro 6 mesi antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo.
- 7) entro il 30/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere.
- 8) entro il 30/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.

Il Broker si impegna a non gravare sull'Ente di pertinenza relativamente alla gestione di adempimenti dipendenti dalla localizzazione dei propri uffici.

### Art. 3

#### *Durata contrattuale*

La durata dell'appalto è stabilita in anni tre con decorrenza dalla stipula del contratto o dall'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto con opzione di rinnovo per ulteriori anni. Su richiesta dell'Ente committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto fino ad un massimo di sei mesi, alle medesime condizioni previste nel disciplinare. Dovrà altresì assicurare, su richiesta degli Enti, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per non oltre 90 gg, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio o all'Amministrazione medesima. Dette proroghe si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma del contratto relativo alla presente procedura.

### Art. 4

#### *Importo dell'appalto*

L'entità economica del presente appalto, stimata ai soli fini della determinazione degli elementi della procedura dipendenti dall'importo, viene calcolata sull'importo dei premi aggiudicati nella gara per l'affidamento delle polizze assicurative per i 5 enti per il periodo 30/09/2023 – 30/09/2028 e, per le sole polizze Rcauto, Rc ambientale ed All Risks, affidate per il periodo 30/09/2023 – 30/09/2024, al netto di imposte ove previsto, ed applicando ad essi le percentuali previste in misura fissa a base della presente gara e stabilite dall'Amministrazione committente, nella misura del 5% per le polizze RCauto e del 9% per le polizze relative a rami diversi dalla RCauto.

	Premi di Rca al netto delle imposte - con Provv.5%	Provvigioni su Rca	Premi Altri Rami al netto delle imposte - con Provv.9%	Provvigioni su Altri Rami	Totali provvigioni annuali	<b>Totali Provvigioni 3 anni</b>
<b>Unione delle Terre d'Argine</b>	€ 19.097,55	€ 954,88	€ 58.293,10	€ 5.246,38	€ 6.201,26	€ 18.603,78

<b>Comune di Campogalliano</b>	€ 5.701,72	€ 285,09	€ 38.458,15	€ 3.461,23	€ 3.746,32	€ 11.238,96
<b>Comune di Carpi</b>	€ 18.748,60	€ 937,43	€ 302.827,60	€ 27.254,48	€ 28.191,91	€ 84.575,73
<b>Comune di Novi</b>	€ 8.062,96	€ 403,15	€ 35.156,59	€ 3.164,09	€ 3.567,24	€ 10.701,72
<b>Comune di Soliera</b>	€ 5.997,72	€ 299,89	€ 48.480,09	€ 4.363,21	€ 4.663,10	€ 13.989,30
					<b>€ 46.369,83</b>	<b>€ 139.109,49</b>

Il valore del servizio di brokeraggio calcolato dal 30/06/2024 fino al 30/06/2027, ammonta ad **Euro 139.109,49**, con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre, per complessivi **Euro 278.218,98**, con previsione di proroga contrattuale di ulteriori 6 mesi, pari ad € 23.184,92, per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara, con previsione di eventuale modifica contrattuale in aumento, come previsto al successivo Art.7, pari ad € 27.821,90, per un valore complessivo pari ad **Euro 329.225,80**.

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

#### **Art. 5**

##### ***Avvio dell'esecuzione del contratto***

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Ente committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 6**

##### ***Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore***

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente committente potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente committente stesso.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza dell'Ente committente, pur essendo effettuate tramite il Broker.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 7**

##### ***Modifiche contrattuali***

Sono ammesse modifiche contrattuali nei modi e nei limiti di quanto statuito dall'art. 120 del d.lgs 36/2023.

L'ente committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 8**

##### ***Sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione***



Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscano in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

### **Art. 9**

#### ***Verifica di conformità***

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

### **Art. 10**

#### ***Inadempimenti e penalità***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'ente committente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice una penale calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardato adempimento o incompleta esecuzione del servizio.

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Il responsabile unico del progetto o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà dell'ente committente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

### **Art. 11**

#### ***Risoluzione***

Il contratto è risolto di diritto:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), d.lgs. 36/2023;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini previsti dal presente capitolato, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.lgs. 36/2023;
- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 13.08.2010 n. 136 ss.mm.ii.;
- negli altri casi previsti dalla legge, dal contratto e dal capitolato speciale.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
  - b) a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, c. 3, d.lgs. 36/2023);
  - c) negli altri casi previsti dalla legge, dal contratto e dal capitolato speciale.
- Per l'ipotesi di cui alla lettera b) sopra indicata, viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, d.lgs. 36/2023.

#### **Art. 12**

##### ***Recesso***

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 13**

##### ***Pagamento***

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui all'art.1 e 2 del presente capitolato, senza alcun onere, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico degli Enti committenti, in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione, nella misura offerta in sede di gara, da porsi a carico delle compagnie di assicurazione.

Gli enti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazioni nei confronti del Broker.

#### **Art. 14**

##### ***Revisione prezzi del servizio***

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione in aumento del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **Art. 15**

##### ***Pagamento dei premi***

I premi per i singoli rischi, dovuti dagli enti committenti per le polizze di loro spettanza, saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.

#### **Art. 16**

### ***Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, l'ente committente si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 17**

#### ***Garanzia definitiva***

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del D.lgs 36/2023, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'ente committente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, comma 8, primo, secondo e terzo periodo, anche per una percentuale pari al 20%, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, qualora l'aggiudicatario posseda una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del d.lgs 36/2023.

### **Art. 18**

#### ***Svincolo della garanzia definitiva***

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

### **Art. 19**

#### ***Spese contrattuali***

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

### **Art. 20**

#### ***Divieto di cessione del contratto. Subappalto***

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere del subappalto, sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle prestazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle



caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **Art. 21**

##### ***Completamento delle prestazioni nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato***

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, l'ente committente si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'ente committente si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.

#### **Art. 22**

##### ***Foro competente***

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Modena.

#### **Art. 23**

##### ***Obblighi a carico del prestatore di servizio***

Sono posti a carico del prestatore di servizio i seguenti obblighi:

- avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 2.500.000,00 (Gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker)
- il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse delle amministrazioni committenti ed è obbligato a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre gli Enti sono sollevati dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti.
- il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa.
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile.
- individuare un referente con il quale le Amministrazioni committenti possano instaurare un rapporto di collaborazione stabile, garantendo reperibilità telefonica e una presenza presso ciascuna sede delle amministrazioni committenti entro 72 ore lavorative dalla richiesta, e nei casi di urgenza entro 24 ore lavorative dalla richiesta stessa.
- in caso di aggiudicazione ad un RTI, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione

dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alle Amministrazioni committenti.

#### **Art. 24**

##### ***Estensione degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici***

I codici di comportamento degli enti committenti, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente dei suindicati "Codici di comportamento". L'amministrazione comunicherà all'impresa aggiudicataria, mediante apposita comunicazione, l'indirizzo URL del sito comunale in cui il menzionato "Codice di comportamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente".

#### **Art. 25**

##### ***Normativa di rinvio***

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici.

#### **Art. 26**

##### ***Riservatezza***

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.